



**COMUNE DELLA SPEZIA**  
**Amministrativo Legale**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**N° 2277 DEL 04/07/2025**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE SU STRUTTURA ESISTENTE, DA UBICARSI PRESSO IL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 52, MP. 813, LOC. PITELLI. ILIAD ITALIA S.P.A. ARTT. 44 E 49, D. LGS N. 259/2003.

Il compilatore : Laura Scaruffi

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che le Soc. Iliad Italia S.p.A., con prot. n. 61676 del 29.04.2025, successivamente perfezionata con prot. n. 66302 del 09.05.2025, ha presentata sul portale IOL, richiesta per per l'installazione di Stazione Radio Base su struttura esistente, da ubicarsi presso il terreno identificato al Fg. 52, Mp. 813, ai sensi degli Artt. 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003;

- che con comunicazione, prot. n.69573 del 15.05.2025, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia C.d.R. Progetti Speciali
- Comune della Spezia, C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- Comune della Spezia C.d.R. Ambiente;
- ARPAL;

- che ARPAL, in data 27.05.2025, con nota prot. 16245, ha espresso parere favorevole con prescrizioni trasmettendo relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, dalla quale si evince il rispetto dei suddetti;

- che il C.d.R. Ambiente, in data 28.06.2025, con nota prot.91320, ha comunicato di uniformarsi “al parere espresso da Arpal con propria nota protocollo U.0016245 del 27.05.2025, registrato a protocollo comunale n. 75770 del 28.05.2025”;

- che la Soprintendenza, a mezzo di nota prot. 13008-P del 27.06.2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni “agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all’istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali in quanto l’installazione proposta, necessaria a garantire un servizio di tipo pubblico, non altera sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi già caratterizzato dalla presenza di antenne e apparati. Sia previsto, a fine vita impianto, lo smantellamento dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione di ogni manufatto, attrezzatura, sostegno, locali tecnici e quant’altro presente in situ, compreso l’eventuale sterro dei cavidotti realizzati”;

- che, il C.d.R. Progetti Speciali, con nota prot. 90764 del 27.06.2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni comunicando che “Preso atto della documentazione integrativa pervenuta e valutata la tipologia d’intervento, per quanto riguarda gli aspetti edilizi non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere proposte, fatto salvo le determinazioni assunte da parte degli Enti e/o Servizi coinvolti A seguito della conclusione positiva del procedimento con il rilascio del Provvedimento Conclusivo la pratica edilizia dovrà essere integrata, sul portale IOL del Comune della Spezia, con gli eventuali elaborati aggiornati a seguito dei pareri espressi”.

- che il C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio), con nota prot. 91843 del 30.06.2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni comunicando che “Sulla base degli esiti dell’istruttoria d’ufficio l’intervento in progetto, nel suo complesso, risulta coerente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, esaminato con particolare riferimento al regime normativo – sub assetto insediativo – della zona IS MA, in quanto trattasi di infrastrutture per telefonia mobile mediante l’installazione di traliccio e relativa impiantistica a terra, ai sensi dell’art. 43, qualificate come infrastrutture per reti pubbliche di telecomunicazioni quali “opere di urbanizzazione primaria” di cui all’art. 16, comma 7, D.P.R. 380/2001, e come tali realizzabili senza evidenti limitazioni in qualsiasi zona territoriale;

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, per quanto di competenza, si attesta la compatibilità delle opere di che trattasi rispetto al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e al vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 lettera c., nonché il corretto inserimento dell’intervento nell’ambito di riferimento.

Il presente assenso, al fine dell’assunzione della Determina Conclusiva nell’ambito della Conferenza di Servizi attivata ai sensi dell’art. 14 bis della 241/90 s.m.e.i., è reso con i seguenti pareri favorevoli:

- dall’ufficio in data 27/05/2025: Si ritiene l’intervento assentibile in quanto non altera sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi già caratterizzato dalla presenza di analoghe antenne. Alle condizioni contenute negli elaborati progettuali, si ritiene pertanto l’intervento coerente con la normativa del PTCP e assentibile perché compatibile con le ragioni di tutela del vincolo paesaggistico, con i valori paesaggistici da esso riconosciuti, con i criteri di gestione dell’immobile e con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

- dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 28/05/2025 verbale 5:

Si ritiene l’intervento assentibile in quanto non altera sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi già caratterizzato dalla presenza di analoghe antenne. Alle condizioni contenute negli elaborati progettuali, si ritiene pertanto l’intervento coerente con la normativa del PTCP e assentibile perché compatibile con le ragioni di tutela del vincolo paesaggistico, con i valori paesaggistici da esso riconosciuti, con i criteri di gestione dell’immobile e con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

- dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, in data 27/06/2025 con nota prot. n. 13008, recepito agli atti comunali in data 28/06/2025 al n. 91081 reso ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D. Lgs 42/2004, contenente il seguente testo:

**QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all’istanza in oggetto e nei relativi

*elaborati progettuali in quanto l'installazione proposta, necessaria a garantire un servizio di tipo pubblico, non altera sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi già caratterizzato dalla presenza di antenne e apparati.*

*Sia previsto, a fine vita impianto, lo smantellamento dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione di ogni manufatto, attrezzatura, sostegno, locali tecnici e quant'altro presente in situ, compreso l'eventuale sterro dei cavidotti realizzati;*

- che, ai sensi del comma 5 dell'art 14bis della L. 241/90, le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, allegati al presente atto, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, la conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14bis legge 241/90, in forma semplificata e asincrona, inerente l'installazione di Stazione Radio Base su struttura esistente, da ubicarsi presso il terreno identificato al Fg. 52, Mp. 813, loc. Pitelli, ai sensi degli artt 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 (ex art. 87 Codice 2003), soggetto richiedente: Soc. Iliad Italia S.p.A, fermo restando quanto prescritto nei pareri allegati di cui in premessa;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 44, comma 8 del D. Lgs n. 259/2003 tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1 del D.Lgs. suddetto, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

3. La presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia al verificarsi di quanto segue:

Rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti comprensive degli eventuali aggiornamenti alla documentazione di progetto;

4. E' altresì fatto salvo l'obbligo di osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:

- I DIRITTI DEI TERZI devono essere fatti salvi e rispettati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative di settore che disciplinano l'attuazione dell'intervento in progetto, anche con riguardo alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.);
- dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio vigente ed in particolare, con riguardo all'attuazione dell'intervento e alla sua ultimazione, in relazione alle sue caratteristiche, gli articoli:

(ART.34)	Comunicazione di inizio lavori
(ART.48)	Impianto e disciplina di cantiere
(ART.41)	Occupazione di suolo pubblico
(ART.49)	Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico
(ART.47)	Punti fissi
(ART.50)	Cartello di cantiere
(ART.51)	Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni
(ART.54)	Ritrovamenti di possibile interesse pubblico
(ART.46)	Prescrizioni ed orari per l'esecuzione dei lavori
(ART.36)	Ultimazione dei lavori e relativa comunicazione
(ART.38)	Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori
(ART.39 e 40)	Certificato di agibilità
(ART.84)	Numeri civici ed interni
(ART.74 e 123)	Barriere architettoniche

5. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'inizio dei lavori è subordinato inoltre alla presentazione di:

- Comunicazione del nominativo e dei dati delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione dei lavori. (N.B. Con riferimento ai relativi nominativi si dovrà provvedere a precisare, in particolare, il numero di Partita Iva, nonché relativamente ai lavoratori autonomi, il Codice Fiscale d'iscrizione, in quanto indispensabili alla verifica d'Ufficio, da parte dello Sportello Unico, per quanto di competenza, della loro regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
- copia della notifica preliminare trasmessa all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art.90 comma 9 lett. c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica del DURC e della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c);

L'inizio lavori è altresì subordinato alle seguenti condizioni vincolanti:

- In considerazione che con delibera della Giunta Regionale n. 530 del 16/05/2003 a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 il Comune della Spezia è stato dichiarato sismico - classe 3, l'inizio dei lavori di eventuale rilevanza sismica è subordinato al deposito del progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sismica di cui alla predetta ordinanza e ad ogni altra normativa subentrata.
- L'inizio dei lavori comporta la piena efficacia del titolo edilizio con l'assunzione delle responsabilità e degli obblighi di legge conseguenti l'esecuzione delle opere.
- Nel caso in cui i lavori dovessero essere realizzati in economia, considerato che nella persona dell'intestatario del presente provvedimento giungerà ad identificarsi anche quella di responsabile di cantiere, la gestione dei materiali di risulta dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. con assunzione della relativa responsabilità.

**6. la realizzazione delle opere in questione, dovrà avvenire, a pena di decadenza, ai sensi dell'art.44 comma 11 del D.Lgs n. 259/2003, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio espresso;**

7. Ai fini della dell'accertamento della conformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica e relative prescrizioni, ai sensi dell'art. 10 commi 4 e seguenti, della LR 13/2014, il titolare dell'autorizzazione paesaggistica, in aggiunta agli atti già previsti per l'agibilità, o per la certificazione di collaudo finale o per la comunicazione di fine lavori dovrà inviare al Comune:

- 1) documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere eseguite
- 2) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa la conformità delle opere realizzate alla documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale, e circa la conformità delle stesse al progetto assentito sotto i profili paesaggistici, anche in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Le prescrizioni afferenti l'autorizzazione paesaggistica del progetto in questione di cui al parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 28/05/2025 verbale 5, e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, in data 27/06/2025 con nota prot. n. 13008, vengono di seguito ribadite:

*- Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 28/05/2025 verbale 5:*

*Si ritiene l'intervento assentibile in quanto non altera sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi già caratterizzato dalla presenza di analoghe antenne. Alle condizioni contenute negli elaborati progettuali, si ritiene pertanto l'intervento coerente con la normativa del PTCP e assentibile perché compatibile con le ragioni di tutela del vincolo paesaggistico, con i valori paesaggistici da esso riconosciuti, con i criteri di gestione dell'immobile e con gli obiettivi di qualità paesaggistica.*

*- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, in data 27/06/2025 con nota prot. n. 13008, recepito agli atti comunali in data 28/06/2025 al n. 91081 reso ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D. Lgs 42/2004, contenente il seguente testo:*

**QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali in quanto l'installazione proposta, necessaria a garantire un servizio di tipo pubblico, non altera sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi già caratterizzato dalla presenza di antenne e apparati.*

*Sia previsto, a fine vita impianto, lo smantellamento dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione di ogni manufatto, attrezzatura, sostegno, locali tecnici e quant'altro presente in situ, compreso l'eventuale sterro dei cavidotti realizzati;*

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 04/07/2025

**Il Dirigente – Amministrativo Legale**

**GIANLUCA RINALDI**